# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 10ª COMMISSIONE

**(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)**

### MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1956

***(77ª Seduta in sede deliberante)***

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegno di legge:

« Assistenza sanitaria agli artigiani » (1651) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione e rinvio):


PRESIDENTE . . . *Pag.* 1067, 1068, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1076, 1077, 1079, 1080, 1081, 1082
ANGELINI . . . . . 1071, 1082
BOLOGNESI . . . 1067, 1068, 1070, 1072, 1074, 1075, 1078, 1079, 1080, 1081
CLEMENTE . . . . . 1073
FIORE . . . . . 1071
GRAVA, *relatore* . . . 1068, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082
MARIANI . . . . . 1082
MARINA . . . 1068, 1069, 1071, 1073, 1075, 1076, 1078, 1080, 1081
MONALDI . . . . . 1068, 1070, 1073, 1082
MORO . . . . . 1069, 1074, 1078, 1079, 1080, 1081
PETTI . . . . . 1073, 1077
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 1069, 1072, 1073, 1081, 1082
SIBILLE . . . . . 1072
VACCARO . . . . . 1076, 1079
VARALDO . . . . . 1071, 1072, 1081, 1082


*La seduta è aperta alle ore 9,50.*

*Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bolognes , Clemente, Fantuzzi, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Marina, Monaldi, Petti, Pezzini, Saggio, Sibille, Spallicci, Vaccaro e Varaldo.*

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori B'tossi e De Bosio sono sostituiti rispettivamente dai senatori Gavina e Moro.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.*

ANGELINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Assistenza sanitaria agli artigiani » (1651) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Assistenza sanitaria agli artigiani », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella precedente seduta abbiamo esaurito la discussione generale; oggi pertanto dobbiamo iniziare l'esame degli articoli.

Gli emendamenti sono numerosi e sono conosciuti dagli onorevoli colleghi della Commissione. Molti ne ha proposti lo stesso relatore senatore Grava; alcuni sono stati presentati dai colleghi Bolognesi e Mancino ed uno dal senatore Marina. Sono stati tutti stampati e distribuiti.

BOLOGNESI. Io vorrei proporre di costituire un piccolo comitato per l'esame preliminare degli emendamenti; in questo modo, nella seduta di mercoledì prossimo noi potremmo sicuramente concludere la discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Bolognesi sarebbe stata ottima se fosse stata formulata nella precedente seduta, in modo che i lavori del comitato avessero potuto svolgersi prima della seduta odierna. Oggi mi pare che la proposta perda un po' della sua utilità perchè stamane abbiamo seduta della Commissione, e possiamo fare tutti insieme lo stesso lavoro che avrebbe dovuto fare il comitato.

Il primo emendamento proposto dal relatore riguarda il titolo del disegno di legge.

Il relatore propone che il titolo attuale: « Assistenza sanitaria agli artigiani » sia sostituito con quest'altro: « Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani ».

Credo che il relatore non abbia bisogno di illustrare specificamente questo emendamento, il cui significato risulta già chiaramente dalla sua relazione.

MONALDI. Sono d'accordo senz'altro col relatore; preferirei però che si dicesse « assicurazione obbligatoria sanitaria », anzichè « contro le malattie », perchè il nostro ordinamento sanitario comincia ad ampliarsi, e non sappiamo se in avvenire dovremo prendere in considerazione soltanto le malattie, o anche tutto quanto attiene all'igiene, alla profilassi ecc. Noi ci auguriamo che si arrivi a un ordinamento unitario che comprenda tutta l'assistenza sanitaria; tuttavia, se il relatore non concorda con la mia proposta, non ho alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento così come egli lo ha presentato.

GRAVA, *relatore*. In linea di principio sono d'accordo col senatore Monaldi; tuttavia allo stato attuale dobbiamo servirci della terminologia in uso. Fino ad oggi non esiste nessuna legge, in cui sia usata l'espressione « assicurazione sanitaria » proposta dal senatore Monaldi.

Si confronti, in proposito, il decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3184, e inoltre tutta la legislazione relativa all'I.N.A.M.

Pregherei perciò di lasciare la dizione da me proposta, che è quella consuetudinaria.

BOLOGNESI. Credo che il titolo del disegno di legge sia poco esatto così nella prima come nella seconda formulazione; perchè, in sostanza, dicendo « Assicurazione obbligatoria contro le malattie », come propone il relatore, si dà l'impressione che il contenuto del disegno di legge sia più ampio di quello che è in realtà.

MARINA. L'espressione « Assicurazione contro le malattie » fa parte della terminologia corrente, e il relatore ha avuto ragione di proporre la notificazione del titolo.

PRESIDENTE. Comunque, è soprattutto il principio dell'obbligatorietà che costituisce la ragione dell'emendamento.

Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento al titolo presentato dal relatore senatore Grava.

(*È approvato*).

Con altro emendamento, il relatore ha proposto di inserire prima dell'articolo 1 questo titolo:

« Capo I. Dell' obbligatorietà dell' assicurazione, degli elenchi nominativi degli assistiti e dei ruoli di riscossione ».

Il relatore, allo scopo di dare un miglior assetto al testo, ritiene infatti opportuno di dividere il disegno di legge in sei Capi: il primo avrebbe l'intitolazione di cui ora ho fatto cenno. Il secondo comincerebbe con l'articolo 4 e avrebbe questo titolo: « Delle persone assistibili e delle prestazioni ». Il terzo Capo, iniziando con l'articolo 6, tratterebbe « degli organi provinciali di amministrazione ». Il quarto, dall'articolo 16 in poi, « degli organi centrali di amministrazione ». Il quinto Capo, cominciando con l'articolo 22, s'intitolerebbe: « Del finanziamento e dei contributi », e finalmente il sesto, comprendente gli articoli da 28 in poi, comprenderebbe le « disposizioni transitorie ».

Poichè nessuno fa osservazioni, metto in votazione l'emendamento tendente ad aggiungere prima dell'articolo 1 la seguente dizione:

« Capo I. Dell'obbligatorietà della assicurazione, degli elenchi nominativi degli assistibili e dei ruoli di riscossione ».

(*È approvato*).

Art. 1.

L'assicurazione sanitaria è resa obbligatoria per la categoria degli artigiani.

Agli effetti della presente legge sono considerati artigiani i titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica dell'artigianato.

Sono esclusi gli artigiani ed i familiari che abbiano diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per altro titolo.

Il relatore propone anzitutto la sostituzione del primo comma col seguente: « L'assicurazione contro le malattie è obbligatoria per gli artigiani ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Sul secondo comma non ci sono emendamenti. Prima di metterlo in votazione do la parola al rappresentante del Governo che desidera fare qualche precisazione.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Da parte del Ministero dell'industria ci era stato manifestato il desiderio che fossero considerati artigiani, agli effetti di questa legge, coloro che fossero iscritti negli albi previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860. Su questo punto è sorto un dissenso: lo debbo dire perchè resti agli atti. Il Ministero dell'industria ci ha fatto osservare che col testo del nostro disegno di legge si diminuisce il valore della legge n. 860, la quale all'articolo 1 afferma che è artigiano, a tutti gli effetti di legge, il titolare dell'impresa che risponda a quei determinati requisiti. E lo stesso Ministero ha pure osservato che non si può fare una legge assistenziale e previdenziale, senza tener conto di tutte le altre leggi già votate dal Parlamento.

Comunque il dissenso col Ministero dell'industria è rimasto. Noi intendiamo che debbano rientrare nell' assicurazione di malattia tutti gli artigiani che abbiano i requisiti dettati da questo comma, siano o non siano iscritti all'albo delle imprese artigiane.

MARINA. Io penso che sia obbligatorio per tutti gli artigiani essere iscritti alla Camera di commercio, almeno; quindi il reperimento delle persone obbligate a pagare dovrebbe risultare facile. Sarei stato favorevole a che si facesse un albo obbligatorio per un principio di disciplina. Come si va all'anagrafe ad iscrivere una nascita o un matrimonio, così, quando nasce un'impresa artigiana, ci dovrebbe essere un registro nel quale iscriverla. Ma poichè il principio dell'obbligatorietà dell'albo richiederebbe una legge apposita, è preferibile lasciare le cose come sono.

MORO. Approfitto della felice occasione di trovarmi con i colleghi della 10ª Commissione, in sostituzione del senatore De Bosio, per informare che, discutendo il disegno di legge sulla disciplina giuridica dell'impresa artigiana, anche noi componenti della 9ª Commissione abbiamo esaminata la possibilità di rendere, come dice il senatore Marina, obbligatoria la iscrizione all'albo delle imprese artigiane. Ci fu però osservato che non era possibile adottare una norma del genere perchè saremmo andati contro una norma costituzionale. Debbo anzi ricordare, a questo proposito, che la regione Trentino-Alto Adige, e più precisamente la provincia di Bolzano, aveva già predisposto un disegno di legge con cui veniva stabilita l'obbligatorietà delle patenti di mestiere per gli artigiani. Ora contro questa norma è stato proposto ricorso dal rappresentante del Governo davanti alla Corte costituzionale, appunto perchè avrebbe violato la norma costituzionale, non potendosi porre condizioni del genere per l'esercizio di un'attività di lavoro. In pratica però si è ovviato all'inconveniente della mancata obbligatorietà dell'iscrizione all'albo stabilendo, all'articolo 1 di quella legge, che la qualifica artigiana può essere provata esclusivamente con l'iscrizione all'albo provinciale. Si è così ripiegati sulla efficacia della prova anzichè fare dell'iscrizione all'albo una condizione per l'esercizio di un mestiere artigiano.

Per ciò che riguarda il campo d'applicazione dell'assistenza obbligatoria contro le malattie la 9ª Commissione, in sede di parere, si è pienamente convinta che è legittimo fare l'ipotesi che anche dopo l'applicazione della legge

25 luglio 1956, n. 860, ci saranno artigiani non iscritti all'albo e quindi ai fini del disegno di legge che stiamo esaminando debbano essere considerati assistibili tutti gli artigiani, non solo gli iscritti all'albo. D'altra parte il senatore Grava, raccogliendo il pieno consenso di tutta la 9ª Commissione, ha proposto, con i suoi emendamenti, che sia incaricata la Commissione provinciale per l'artigianato prevista dalla legge n. 860, prima ricordata, a determinare quali artigiani hanno diritto di essere considerati tali, non solo ai fini della iscrizione all'albo, su loro domanda, ma anche ai fini dell'assistenza malattia. In questa maniera sono messe d'accordo le due discipline: quella della legge n. 860 e questa che stiamo predisponendo, senza violare l'ordinamento giuridico, e senza turbare le norme costituzionali.

GRAVA, *relatore*. Mi richiamo a quello che ho detto nella mia relazione, che è chiarissimo. Non dobbiamo dimenticare che gli scopi del nostro disegno di legge sono ben diversi dagli scopi della legge n. 860, che per accordare determinati benefici richiede l'iscrizione ad un albo. Il presente disegno di legge è orientato diversamente: non possiamo affermare l'obbligatorietà dell'assicurazione contro le malattie da una parte, e dall'altra lasciare liberi gli artigiani di assoggettarvisi o no.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto in votazione il secondo comma dell'articolo 1, che è così formulato: « Agli effetti della presente legge sono considerati artigiani i titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica dell'artigianato ».

(*È approvato*).

Al terzo comma due emendamenti sono stati proposti dal relatore: dopo « familiari » aggiungere « a carico » e dopo: « per » aggiungere: « qualsiasi ».

Il senatore Bolognesi mi ha preannunciato a sua volta un emendamento.

BOLOGNESI. L'emendamento è il seguente: alle parole « per altro titolo », aggiungere le seguenti: « qualora usufruiscano della copertura assicurativa a carico dell' I.N.A.M. ».

La nostra aggiunta verrebbe ad eliminare i contrasti che possono verificarsi sulla competenza ad erogare le prestazioni fra i diversi istituti di assicurazione contro le malattie.

MONALDI. Già qui nel primo articolo si parla di esclusioni. Ma innanzi tutto, mi domando: che cosa si esclude? Si esclude l'iscrizione alle mutue? Penso di no: tutti debbono iscriversi, altrimenti dovremmo cominciare a fare una selezione fin dall'inizio. Invece può avvenire che alcuni degli iscritti godano dell'assistenza sanitaria per altro titolo, il quale titolo non è necessariamente quello di cui parla il senatore Bolognesi: si può trattare di artigiani poveri iscritti negli elenchi dei poveri dei Comuni. A mio parere questi debbono essere iscritti alla mutua, però debbono essere esentati dall'obbligo del pagamento.

Desidero precisare qui che la parte più importante, a mio parere, è quella che concerne l'assistenza agli artigiani estremamente poveri (mi riferisco specialmente all'Italia meridionale) che è bene vengano inclusi nella Cassa mutua, è bene che sappiano di avere questo diritto, anche per uno scopo educativo, per i loro figli e via dicendo. Tuttavia essi godono già dell'assistenza sanitaria, proprio per il fatto di essere iscritti negli elenchi dei poveri dei Comuni: per i Comuni l'assistenza erogata ai poveri è assistenza obbligatoria. Il nostro relatore, con mirabile intuito, ha tenuto conto di questa situazione e all'articolo 22 ha proposto che i Comuni debbano pagare i contributi per questi artigiani particolarmente bisognosi.

Perciò mi sembra che si dovrebbe senz'altro sopprimere o modificare il terzo comma dell'articolo 1.

È opportuno che coloro che hanno « per altro titolo » diritto all'assistenza siano esclusi dall'obbligo della contribuzione; ma conviene che essi siano ugualmente iscritti alle Casse mutue.

Io formulerei il terzo comma nel modo seguente:

« Gli artigiani e i loro familiari che per altro titolo godono di trattamento sanitario uguale o superiore a quello previsto dalla presente legge vengono iscritti alla Cassa mutua

ai sensi dell'articolo 2, ma non hanno l'obbligo dei versamenti di cui all'articolo 22 ».

VARALDO. Confesso di non avere compreso nè l'emendamento del senatore Bolognesi, nè quello del senatore Monaldi. Il senatore Bolognesi menzionerebbe solo l'I.N.A.M., mentre vi sono tanti altri enti di assistenza, l'E.N.P.A.S. ecc.

Non comprendo poi la ragione d'iscrivere anche coloro che non pagano; costoro, infatti, una volta iscritti, verrebbero ad acquistare anche dei diritti, per esempio quello di partecipare alle elezioni delle assemblee e dei Consigli d'amministrazione; e questo non mi pare giusto: se non partecipano all'assistenza, per quale motivo si debbono iscrivere?

MARINA. Sono pienamente d'accordo col senatore Varaldo. In sostanza l'osservazione del senatore Monaldi è dettata dalla preoccupazione che — escludendo coloro i quali, per qualsiasi titolo, hanno già un'assistenza — possa avvenire che l'assistenza di cui godono sia inferiore a quella che noi prevediamo in questo disegno di legge. Se così fosse, si dovrebbe stabilire che coloro che hanno un'assistenza inferiore a quella che noi ci proponiamo di fissare fruiscano di un'assistenza complementare da parte della Mutua. Ma, così facendo, temo che si finisca per complicare una situazione che è già complessa; se qualche categoria avrà un'assistenza inferiore a quella che è stabilita dalla legge, queste categorie certamente si agiteranno e chiederanno direttamente un'assistenza complementare.

Per quanto riguarda gli emendamenti del relatore, io sono un semplicista, forse, ma non aggiungerei la parola « qualsiasi », perchè dire « per altro titolo » è già sufficiente. I rafforzativi nell'oratoria vanno bene, ma quando facciamo una legge dobbiamo cercare di essere concisi.

FIORE. Io sarei d'accordo che l'esclusione di cui al terzo comma fosse applicata solo a coloro i quali hanno un'assistenza almeno uguale o superiore; perchè noi abbiamo già in atto una agitazione in tutto il Paese da parte dei coltivatori diretti che sono anche pensionati della Previdenza sociale, in quanto per i coltivatori diretti le prestazioni dell'assistenza sanitaria sono limitate, mentre per i pensionati della Previdenza sociale esse sono totali.

ANGELINI. Circa l'emendamento del senatore Bolognesi, mi associo a quello che ha detto il senatore Varaldo: non si può menzionare soltanto l'I.N.A.M. Per quanto riguarda l'emendamento Monaldi, non ho ben compreso lo scopo che si propone. Nella mia provincia vi sono molti casi di coltivatori diretti che si dedicano anche ad attività artigiane; non capisco perchè questi dovrebbero — secondo l'emendamento Monaldi — essere iscritti anche alla Cassa mutua degli artigiani senza pagare. Mi sembra che sarebbe opportuno stabilire che quando essi godano di assistenza sanitaria uguale o superiore non hanno diritto nè possono essere iscritti. Altrimenti potrebbero, senza pagare, intervenire alle elezioni, essere eletti anche consiglieri e perfino Presidenti provinciali di Casse mutue.

Si potrebbe stabilire pertanto che non debbano essere iscritti coloro che già ricevono per altro titolo un'assistenza uguale o superiore a quella che è prevista dalla presente legge.

PRESIDENTE. Senatore Fiore, io non ho ricevuto da lei una proposta scritta: se ho ben compreso, ella chiede che il terzo comma sia così modificato: « Sono esclusi gli artigiani ed i familiari che abbiano diritto, per qualsiasi altro titolo, a un'assistenza sanitaria obbligatoria uguale o superiore a quella prevista dalla presente legge ».

GRAVA, *relatore*. Mi dispiace che i colleghi non abbiano presente la mia relazione, dove è chiarito in modo inequivocabile il contenuto reale dell'espressione « per altro titolo ». La legge ultima, del 4 agosto 1955, n. 692, all'articolo 1, dice « per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia ». Nella mia relazione dico: « o a titolo diretto o a titolo derivato », il che equivale alla dizione dell'articolo 1 della citata legge n. 692.

Ora, quando uno gode dell'assistenza sanitaria per altro titolo, cioè da un altro ente qualunque esso sia, uguale o superiore, come

mi auguro, resta escluso dall'assistenza sanitaria di cui alla presente legge.

Io non avrei alcuna difficoltà ad accettare che si aggiungano le parole: « uguale o superoe »: ma questo è già espresso nell'artcolo, per il quale tutti coloro che per altro titolo godono della assistenza contro le malattie, sono esclusi da questa legge. Io l'ho spiegato, ho portato degli esempi: potrebbe darsi che uno avesse l'assicurazione degli invalidi del lavoro e fosse anche titolare di una azienda artigiana. Egli non ha diritto di godere di quest'altra assistenza. Il punto è questo, e su di esso non si può transigere. Ho aggiunto « qualsiasi », senatore Marina, per chiarire meglio. Il pensiero del legislatore è questo: che gli artigiani che godano, per qualsiasi altro titolo diretto o indiretto, dell'assistenza, non sono compresi nell'assicurazione sanitaria per gli artigiani. Concludendo, non posso accettare l'emendamento del senatore Bolognesi.

BOLOGNESI. Non insisto.

GRAVA, *relatore*. E non posso accettare, sia pure con dispiacere, l'emendamento proposto dal senatore Monaldi.

PRESIDENTE. Se mi consentite, vorrei fare un modesto rilievo. Si è parlato di assistenza sanitaria uguale, superiore o inferiore, eccetera. Ma qual'è il trattamento sanitario previsto dalla legge? È quello di cui parla l'articolo 5. Io non so quale sarà il testo definitivo dell'articolo 5 che la Commissione approverà; ma già il testo della Camera dice:

« Agli artigiani ed ai loro familiari, rientranti nell'assicurazione obbligatoria, spettano le seguenti prestazioni:

*a*) assistenza ospedaliera;

*b*) assistenza sanitaria specialistica sia diagnostica che curativa;

*c*) assistenza ostetrica.

Ciascuna Cassa mutua provinciale, in assemblea, potrà deliberare di estendere agli aventi diritto ed ai loro familiari l'assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio, l'assistenza farmaceutica ed ogni altra eventuale forma di assistenza integrativa ».

Quindi, quale sarà l'assistenza sanitaria prevista da questa legge, che noi potremmo avere come termine di riferimento per stabilire se è inferiore, superiore od eguale?

Nell'articolazione attuale, le prestazioni obbligatorie sono determinate in tre punti, ma già è stabilito che ogni Cassa mutua provinciale possa allargare le prestazioni stesse.

BOLOGNESI. Si dovrebbe lasciare almeno agli artigiani la facoltà di scegliere fra l'una e l'altra assitenza.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Questa facoltà l'hanno di fatto.

GRAVA, *relatore*. Naturalmente, possono rinunziare all'assistenza che risulti meno favorevole.

VARALDO. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sull'opportunità di evitare gli inconvenienti che si determinerebbero qualora due istituti si trovino a prestare l'assistenza alla stessa persona.

BOLOGNESI. A me pare che in questo caso dobbiamo avere una preoccupazione, che nasce dall'esperienza delle Mutue dei coltivatori diretti, parecchi dei quali erano assistiti da altri enti. Essi sono stati inclusi obbligatoriamente nella Mutua, con divieto di restare nell'ente che fino all'entrata in vigore della legge li aveva assistiti. Ad evitare che lo stesso fatto accada per gli artigiani, sarebbe bene stabilire che è facoltà dell'assistibile di scegliere l'assistenza che ritiene preferibile. Quando rinuncia spontaneamente a una delle assicurazioni, non vi è alcun pericolo che due enti contemporaneamente diano l'assistenza alla stessa persona. D'altro canto il rischio di prestazioni duplici sarebbe piccolo in ogni caso, perchè gli enti assicurativi fanno fare delle ispezioni: è molto più facile che si neghino le prestazioni anche quando ce n'è il diritto, per la scarsezza delle erogazioni.

SIBILLE. Io penso che proprio quando c'è l'obbligatorietà, non ci può essere una duplice

o una triplice assistenza: ce n'è una sola, e l'assistibile deve avere il diritto di scegliere tra l'una e l'altra.

GRAVA, *relatore*. Mi permetto di proporre un emendamento che potrà risolvere la questione. Si tratta di aggiungere un periodo formulato all'incirca come segue: « Gli interessati hanno diritto di optare per l'una o per l'altra assicurazione ».

MONALDI. Io naturalmente rinuncio al mio emendamento che non ha trovato accoglienza favorevole. Noto però che, in tutta la discussione, ci si è molto preoccupati dei duplicati e delle interferenze. Queste interferenze, in un sistema come il nostro che comprende tanti istituti, ci saranno sempre, e non sarà certo questa legge, così formulata, ad eliminarle.

D'altra parte un'assistenza come quella ospedaliera non si può fare due volte per lo stesso caso: saranno gli istituti a stabilire chi deve pagarla, ma il ricovero verrà sempre eseguito. Su questo non si discute.

PRESIDENTE. Senatore Monaldi, le posso dire invece che purtroppo, quando vi è incertezza sull'ente che è tenuto all'assistenza, alcune persone frattanto non vengono ricoverate.

CLEMENTE. Il ricovero, quando è urgente, è obbligatorio: salvo a vedere chi paga, dopo.

MONALDI. Ad ogni modo, non è certo con una formula verbale che si possono evitare le interferenze; ma io mi rimetto a qualsiasi formula. Invece non ho avuto risposta a un altro interrogativo: che cosa avviene dei poveri, cioè di quelli che sono assistiti dai Comuni? Sono esclusi o non sono esclusi da queste mutue?

GRAVA, *relatore*. Non sono esclusi, perchè il Comune pagherà per loro i contributi necessari.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo che si debba considerare questo fatto: l'assistenza che viene erogata dai Comuni è un'assistenza gratuita e non obbligatoria.

Perciò resti chiaramente detto nel resoconto della nostra discussione, che questa assistenza dei Comuni non ha niente a che fare con una assistenza sanitaria conseguente ad assicurazione obbligatoria; sono esclusi dall'assistenza delle mutue soltanto gli artigiani i quali godono di un'assistenza sanitaria obbligatoria, non coloro che fruiscono di un'assistenza fatta a titolo di beneficienza e di sussidio.

PETTI. Ma i Comuni stessi non assisteranno più gli artigiani poveri assicurati presso le mutue.

GRAVA, *relatore*. Questo soltanto limitatamente alle prestazioni contemplate dalla presente legge. Gli artigiani iscritti nell'elenco dei poveri potranno, in quanto tali, continuare a ricevere dai Comuni l'assistenza generica e la farmaceutica.

SIBILLE. È un vantaggio per il Comune.

MARINA. Sono d'accordo con l'emendamento aggiuntivo enunciato dall'onorevole relatore, che mi sembra tenga conto di tutte le preoccupazioni che sono state espresse nella discussione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alle votazioni. Il terzo comma nel testo trasmesso dalla Camera è così formulato:

« Sono esclusi gli artigiani ed i familiari che abbiano diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per altro titolo ».

Il senatore Grava propone di aggiungere dopo la parola « familiari », le parole « a carico » e dopo la parola « per », la parola « qualsiasi ».

Metto in votazione questi emendamenti.

(*Sono approvati*).

Metto in votazione il comma emendato, che pertanto si leggerà così:

« Sono esclusi gli artigiani ed i familiari a carico che abbiano diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per qualsiasi altro titolo ».

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Tuttavia gli assistiti per altro titolo hanno diritto di optare fra l'assistenza di cui godono e quella concessa dalla presente legge ».

Lo metto in votazione.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo, il quale, con gli emendamenti approvati, risulta così formulato:

Art. 1.

L'assicurazione contro le malattie è obbligatoria per gli artigiani.

Agli effetti della presente legge sono considerati artigiani i titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica dell'artigianato.

Sono esclusi gli artigiani e i familiari a carico che abbiano diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per qualsiasi altro titolo. Tuttavia gli assistiti per altro titolo hanno diritto di optare fra l'assistenza di cui godono e quella concessa dalla presente legge.

(*È approvato*).

Il relatore propone di aggiungere a questo punto il seguente:

Art. 1-*bis*.

La Commissione provinciale per l'artigianato di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, deve compilare l'elenco nominativo di tutti gli artigiani e dei rispettivi nuclei familiari a carico soggetti all'assicurazione obbligatoria a norma dell'articolo 4.

Gli elenchi devono essere divisi per Comune e devono tenere distinti i titolari d'impresa artigiana dalle persone assistibili di cui al citato articolo 4.

La stessa Commissione provvede a tenere aggiornati gli elenchi.

Ritengo che il relatore non abbia bisogno di svolgere l'emendamento, già ampiamente illustrato.

BOLOGNESI. Io proporrei di aggiungere, alla fine del secondo comma, le parole: « e devono indicare le generalità, il domicilio e il mestiere degli artigiani iscritti ».

Con quest'aggiunta che propongo, gli uffici potranno provvedere nel modo migliore a fare anche un censimento degli artigiani.

MORO. È giusta la preoccupazione di un censimento degli artigiani. Però, dato che l'articolo 1-*bis* fa riferimento alla Commissione provinciale per l'artigianato, prevista dalla legge n. 860, vorrei ricordare che proprio questa Commissione ha, fra gli altri compiti, quello di tenere aggiornato l'albo degli artigiani, ed ora affidiamo ad essa la determinazione degli artigiani che, pur non iscritti all'albo, sono assistibili contro le malattie. Il che significa fare e tenere aggiornato il più preciso e autorizzato censimento di tutti i mestieri artigiani.

GRAVA, *relatore*. Concordo col senatore Moro perchè — a parte le norme della legge n. 860 — è detto nell'articolo, senatore Bolognesi, che « gli elenchi devono essere divisi per Comune e devono tener distinti i titolari di impresa artigiana », in modo che deve risultare nome, cognome, paternità e residenza. Poi c'è la commissione di cui ha parlato il senatore Moro, che deve tenere gli elenchi aggiornati. Mi pare che l'aggiunta sia perfettamente superflua.

PRESIDENTE. Poichè non sono state presentate formali proposte di emendamento all'articolo 1-*bis* proposto dal relatore, metto in votazione l'articolo stesso, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione della presente legge l'accertamento delle persone soggette all'assistenza sanitaria obbligatoria è effettuato mediante appositi ruoli che vengono compilati, per ogni comune della provincia, dalle Casse mutue provinciali.

Contro l'iscrizione gli interessati possono ricorrere, entro 30 giorni dalla avvenuta notificazione di iscrizione, alla Commissione pro-

vinciale per gli elenchi degli artigiani di cui all'articolo 3.

Avverso all'omessa iscrizione gli interessati possono ricorrere entro 30 giorni dalla pubblicazione dei ruoli.

Alle Casse mutue provinciali è affidato l'aggiornamento dei ruoli e la riscossione dei contributi.

Il relatore propone che questo articolo 2 sia totalmente sostituito col seguente:

« La Cassa mutua provinciale, sulla base degli elenchi nominativi di cui al precedente articolo, compila annualmente, entro il 15 dicembre, per ciascun Comune appositi ruoli per la riscossione dei contributi dovuti, ai sensi delle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 22, dalle persone soggette all'assicurazione obbligatoria, per l'anno solare successivo.

« In caso di ritardata iscrizione devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti all'anno solare in corso.

« I ruoli sono resi esecutivi dall'Intendente di finanza, pubblicati all'albo del Comune e affidati per la riscossione all'esattore delle imposte dirette, con le norme e con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte stesse e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

« È data facoltà agli artigiani che ne facciano domanda alla Cassa mutua provinciale entro il 15 settembre di ogni anno di versare i contributi dovuti direttamente in apposito conto designato dal Prefetto.

« In tal caso il versamento dell'intero carico contributivo annuale deve essere eseguito entro il 30 giugno di ogni anno.

« Qualora il versamento dei contributi non sia effettuato nel termine indicato al precedente comma, il relativo importo, aumentato del 10 per cento, è iscritto in ruoli suppletivi e posto in riscossione con la procedura prevista nel terzo comma del presente articolo.

« Il titolare dell'impresa artigiana risponde del pagamento dei contributi dovuti anche dai suoi familiari a carico e dai familiari di cui all'articolo 4, lettera *b*), salvo il diritto di rivalsa.

« Le Casse mutue provinciali decidono, con la procedura vigente per le imposte dirette, i ricorsi concernenti la imposizione e lo sgravio dei contributi.

« Avverso la decisione delle Casse mutue provinciali è ammesso ricorso alla Commissione prevista all'articolo 3 che decide in via definitiva ».

BOLOGNESI. Chiedo la soppressione del secondo comma dell'articolo sostitutivo: « In caso di ritardata iscrizione devono essere posti in riscossione anche i contributi efferenti all'anno solare in corso », perchè, con questo comma, in sostanza l'artigiano è reso responsabile di una ritardata iscrizione che può anche non dipendere dalla sua volontà.

Per quanto riguarda il comma sesto: « Qualora il versamento dei contributi non sia effettuato nel termine indicato al precedente comma il relativo importo, aumentato del dieci per cento, è iscritto in ruoli suppletivi e posto in riscossione con la procedura prevista nel terzo comma del presente articolo », non vedo perchè dovremmo inserire noi, in questa legge per gli artigiano, un criterio così fiscale.

MARINA. Nel complesso mi pare che l'articolo proposto dal relatore in sostituzione dell'articolo 2 sia più preciso e tecnicamente meglio inquadrabile in questo disegno di legge. Debbo però fare qualche osservazione di carattere tecnico. Non è detto se i ruoli debbano essere pagati in un'unica rata o, come avviene normalmente, in diverse rate precedentemente stabilite.

C'è poi il comma quarto che recita: « È data facoltà agli artigiani che ne facciano domanda alla Cassa mutua provinciale entro il 15 settembre di ogni anno di versare i contributi dovuti direttamente in apposito conto designato dal Prefetto ».

Questo è un problema grosso; e perciò chiedo la soppressione di questo comma (e conseguentemente del successivo), perchè tante categorie hanno chiesto di evitare la spesa della riscossione da parte degli esattori, chiedendo di poter fare come in tanti Stati stranieri è ammesso di fare. Ora, siccome questo urta contro la prassi, o noi facciamo fare il pagamento attraverso i ruoli, e la piccola tassa di riscossione devono pagarla anche gli artigiani, o si crea l'inconveniente di quella che si chiama

una grossa organizzazione burocratica. Mettendo in questa legge una formula che sappiamo che non verrà accolta dal punto di vista fiscale, mi pare che si finirà per creare un'inutile confusione. Se adottiamo un sistema, lo dobbiamo adottare per tutti; o diciamo addirittura che il contributo deve essere versato in quel determinato modo, con tutti gli obblighi del caso, o diversamente facciamo il ruolo, e allora il ruolo deve essere uguale per tutti.

Ecco perchè, secondo il mio giudizio, dato che l'articolo è ben formulato, si dovrebbe eliminare il quarto comma.

Il sesto comma riguarda la penalità; è una penalità che normalmente si mette nei ruoli.

PRESIDENTE. Il senatore Marina propone qualche altro emendamento oltre che la soppressione del quarto comma?

MARINA. Sì, perchè se noi adottiamo con questo articolo il principio della riscossione per ruoli attraverso l'esattoria, sono già comprese per legge tutte le penalità stabilite per i pagatori morosi. Propongo conseguentemente anche la soppressione del sesto comma.

Infine, nell'ultimo comma: « Avverso la decisione delle Casse mutue provinciali è ammesso ricorso alla Commissione prevista dall'articolo 3 che decide in via definitiva », occorrerebbe aggiungere, dopo le parole « Casse mutue provinciali » il seguente inciso: « entro trenta giorni dalla data della notifica ».

VACCARO. Sarei contrario all'aumento del 10 per cento in caso di ritardato pagamento nei versamenti, perchè chi non paga è già normalmente punito con una penalità a favore dell'esattore.

GRAVA, *relatore*. Mi dispiace di non poter accettare l'emendamento del senatore Bolognesi, per una semplice ragione. Quando per un'ipotesi qualsiasi la Cassa provinciale non ha potuto compilare i ruoli per l'anno in corso, allora provvede all'iscrizione del contributo per l'anno in corso e per quello successivo.

Per quanto riguarda l'osservazione fatta dal senatore Marina, noi abbiamo un precedente nella legge per la riscossione dei contributi unificati in agricoltura, e chi vi parla ne è stato il relatore; cioè, tutte le ditte che debbono somme superiori alle lire diecimila, dietro domanda possono essere autorizzate a versare direttamente, risparmiando così l'aggio. Tanto è vero che chi vi parla si è domandato perchè siano autorizzati a versare direttamente soltanto coloro che pagano più di diecimila lire e non i più poveri, quelli che pagano meno di diecimila lire. È giusto quindi che concediamo ai nostri artigiani, che l'hanno chiesta, la stessa facilitazione concessa ai proprietari terrieri, di fare i loro versamenti a rate direttamente. Provvederanno gli artigiani, in due o tre rate, a fare i versamenti entro il 30 giugno.

Il senatore Vaccaro mi accusa di essere troppo fiscale nello stabilire una maggiorazione del dieci per cento in caso di ritardato pagamento, ma io ho ridotto del quaranta per cento quello che stabilisce la legge sui contributi unificati in caso di mancato o ritardato pagamento (cioè una percentuale del cinquanta per cento a favore dell'esattore). La penalità del 10 per cento va a favore delle Casse, cioè a favore degli stessi artigiani.

PRESIDENTE. Insistono i colleghi nelle loro proposte di emendamenti?

MARINA. Io non insisto nell'emendamento soppressivo del quarto comma.

PRESIDENTE. Allora rimane soltanto un emendamento del senatore Bolognesi, il quale propone la soppressione dei commi secondo e sesto dell'articolo 2.

MARINA. Io insisto però affinchè si aggiunga, nell'ultimo comma, che il ricorso deve essere fatto entro trenta giorni.

GRAVA, *relatore*. Non ho difficoltà ad accogliere questa proposta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il primo comma dell'articolo 2, proposto dal relatore, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Del secondo comma, il senatore Bolognesi propone la soppressione.

Metto in votazione l'emendamento.

(*Non è approvato*).

S'intende pertanto approvato il secondo comma proposto dal relatore.

Metto ai voti i commi terzo, quarto e quinto sui quali non sono stati presentati emendamenti.

(*Sono approvati*)

Metto ai voti la soppressione del comma sesto proposta dal senatore Bolognesi.

(*Non è approvata*).

Il sesto comma proposto dal relatore s'intende pertanto approvato.

Metto ai voti i commi settimo ed ottavo.

(*Sono approvati*).

L'ultimo comma recita: « Avverso la decisione delle Casse mutue provinciali è ammesso ricorso alla Commissione prevista dall'articolo 3, che decide in via definitiva ».

Secondo l'emendamento proposto dal senatore Marina ed accettato dal relatore, il testo di questo comma verrebbe così modificato:

« Avverso la decisione delle Casse mutue provinciali, entro trenta giorni dalla data della notifica, è ammesso ricorso alla Commissione prevista all'articolo 3, che decide in via definitiva ».

PETTI. Sarebbe opportuno portare il termine a 60 giorni, anche perchè vi sono degli artigiani che non si possono subito rendere conto della necessità di fare o non fare il reclamo.

GRAVA, *relatore*. Non posso assolutamente accettare un termine superiore a trenta giorni. Non si tratta solo di mancata riscossione, perchè la mancata riscossione fa cessare le prestazioni.

PRESIDENTE. Lei insiste, senatore Petti?

PETTI. Per conto mio insisto.

PRESIDENTE. Allora metto prima in votazione l'emendamento del senatore Petti: « entro sessanta giorni dalla data della notifica ».

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il comma, nel testo di cui ho già dato lettura, comprendente l'emendamento proposto dal senatore Marina e accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo proposto dal relatore, con l'emendamento che vi è stato aggiunto.

(*È approvato*).

Art. 3.

È istituita in ogni provincia una Commissione per gli elenchi nominativi degli artigiani per l'esame e la decisione dei ricorsi avanzati dagli artigiani avverso le risultanze degli elenchi nominativi di cui al precedente articolo.

La Commissione, che decide in via definitiva, è composta dal Prefetto o da un suo delegato, che la presiede, da un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura, da un rappresentante dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, da un rappresentante della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani e da tre rappresentanti degli artigiani scelti dal Prefetto fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in ragione di almeno uno per ciascuna di esse.

Le decisioni della Commissione sono notificate ai ricorrenti, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della Cassa mutua provinciale.

Le Commissioni durano in carica 4 anni.

Do ora lettura dell'articolo sostitutivo proposto dal relatore:

« La Commissione provinciale per l'artigianato di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che agli effetti e per gli scopi del presente articolo è presieduta dal Prefetto o da un suo delegato ed è integrata da due rappresentanti degli artigiani facenti parte del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale, decide sui ricorsi avverso la iscrizione o non iscrizione negli elenchi e nei ruoli dei contributi di cui ai precedenti articoli 1-*bis* e 2.

« I ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi e dei ruoli. Il ricorso alla Commissione sospende la iscrizione nei ruoli dei contributi.

« Le decisioni della Commissione sono notificate agli interessati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della stessa Commissione per i ricorsi concernenti l'iscrizione o non iscrizione negli elenchi ed a cura della Cassa mutua provinciale per i ricorsi concernenti l'iscrizione o non iscrizione nei ruoli dei contributi.

« Le decisioni della Commissione sono definitive.

« Le Commissioni provinciali durano in carica 3 anni ».

BOLOGNESI. Noi proponiamo di sostituire la prima parte che dce: « La Commissione provinciale per l'artigianato di cui agli articoli 12 e 13 » con: « La Commissione regionale per l'artigianato di cui agli articoli 14 e 15 »; perchè la legge n. 860, agli articoli 14 e 15, stabilisce che i ricorsi debbano essere decisi da questa Commissione regionale. Inoltre propo niamo di togliere le parole « è presieduta dal Prefetto o da un suo delegato »: non so perchè dovremmo far entrare in questa legge il Prefetto, quando sappiamo che nelle Commissioni stabilite dalla legge n. 860 il Prefetto non c'entra affatto.

MARINA. Le osservazioni fatte dal senatore Bolognesi mi lasciano un po' perplesso; ma io attendo la risposta del relatore per intervenire eventualmente sugli argomenti trattati dal collega che mi ha preceduto. Vorrei soffermarmi invece sul secondo comma, che dice: « I ricorsi debbono essere presentati entro 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi e dei ruoli. Il ricorso alla Commissione sospende la iscrizione nei ruoli dei contributi ». Onorevole relatore, una simile prasi non è tanto facile da instaurare.

GRAVA, *relatore*. Seguiamo le norme precedenti.

MARINA. L'interruzione mi pare pertinente e opportuna; a me si allarga il cuore, quando vedo che si va realmente verso una pratica tributaria che risponda ad equità e giustizia. Faccio il rilievo per mia preoccupazione, ma non trovo motivo di contrasti. Se il relatore mi assicura che una nuova prassi è consentita, ne sono lietissimo, perchè questo mi dà la possibilità di combattere anche in altri campi.

MORO. Vorrei precisare al senatore Bolognesi che la proposta di introdurre la Commissione regionale per l'artigianato non mi sembra necessaria; perchè non è la Commissione provinciale per l'artigianato che fa gli elenchi, ma è la Cassa mutua provinciale che vi provvede. Sicchè la Commissione provinciale è un organo esterno alla mutua ed è, mi pare, anche per questo qualificata per decidere sui ricorsi. Non dovrò del resto ricordare agli onorevoli colleghi che la Commissione provinciale viene eletta direttamente da tutti gli artigiani della Provincia nelle persone di nove titolari di imprese artigiane che saranno certamente i migliori conoscitori del mondo artigiano della Provincia. Nella stessa legge per la disciplina giuridica dell'artigianato avremmo voluto trovare un organo che esaminasse i ricorsi in sede provinciale, ma non fu possibile e si dovette far ricorso alla Commissione regionale. Ma si trattava di costituire un organo che dovesse rivedere le decisioni della Commissione provinciale; il che non è in questo caso.

D'altra parte, mi sembra difficile pretendere che la Commissione regionale per l'artigianato, composta dai Presidenti delle Commissioni provinciali, possa essere veramente in grado di esaminare e decidere tutti i ricorsi, che non saranno certamente pochi, specie nella fase della prima applicazione della legge sulla disciplina dell'artigianato.

Sono quindi contrario alla proposta Bolognesi e aderisco all'impostazione del relatore.

In ordine agli altri commi non avrei altro da dire. C'è però il problema sollevato dalla proposta di dare la presidenza della Commissione provinciale al Prefetto. Io condivido la preoccupazione di far intervenire il Prefetto a presiedere la Commissione; la quale è un organo democraticamente eletto da tutti gli artigiani della Provincia, con tutte le garanzie previste dalla legge. Ora mi sembra che non sia giusto negare a questa Commissione la necessaria obiettività per decidere questi ricorsi. Con la

costituzione delle Commissioni provinciali per l'artigianato si è posto in essere il primo esperimento che facciamo in Italia, di un'autodisciplina di categoria: non bisogna che lo mortifichiamo con l'intervento del Prefetto come presidente. C'è già un Presidente regolarmente eletto, riconosciuto per legge.

Se mai consentirei che la Commissione fosse integrata da un rappresentante della Prefettura, in considerazione dei problemi che possono riguardare la partecipazione o l'intervento dei Comuni in materia di assistenza agli artigiani. Proporrei pertanto di sostituire le parole: « presieduta dal Prefetto » con queste altre: « integrata da un rappresentante del Prefetto e da due rappresentanti ecc. ecc. ».

VACCARO. Un piccolo chiarimento. « I ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi e dei ruoli »: ma può accadere che degli artigiani non siano al corrente della pubblicazione degli elenchi e dei ruoli, e quindi molte volte si vedono notificato l'avviso senza avere possibilità di ricorso. Desidererei quindi che, anzichè « dalla pubblicazione degli elenchi e dei ruoli », si dicesse: « dalla notifica della iscrizione alla Cassa ». Cosicchè gli artigiani, avendo l'avviso di iscrizione alla Cassa, possono verificare se vi sono iscritti per somme maggiori di quelle che dovrebbero corrispondere, e avranno poi il diritto di ricorrere entro trenta giorni.

BOLOGNESI. Le preoccupazioni che vi sono in diversi ambienti dell'artigianato riguardano la competenza a decidere i ricorsi, che da parte loro si vorrebbero affidare alle Commissioni regionali, e non perchè quelle provinciali non abbiano competenza a decidere ma perchè si ritiene che dette Commissioni abbiano, nel loro giudizio di accettazione o di ripulsa dei ricorsi, qualche criterio di partigianeria.

Da questa considerazione nasce il nostro emendamento.

MORO. Vorrei ricordare che, in base alla legge 25 luglio 1956, n. 860, agli artigiani è concesso il diritto di un primo ricorso, in sede amministrativa, alle Commissioni regionali per ciò che si attiene al riconoscimento della qualifica dell'artigiano; ma, una volta esperito il ricorso davanti alle Commissioni regionali, essi hanno diritto di accedere alla Magistratura in tutti i suoi gradi fino alla Cassazione.

PRESIDENTE. In sostanza, abbiamo di fronte le proposte del senatore Bolognesi tendenti a trasferire dalla Commissione provinciale alla Commissione regionale la decisione dei ricorsi, e ad escludere il Prefetto; una proposta del senatore Moro, che è d'accordo per escludere il Prefetto, integrando però la Commissione con un rappresentante del Prefetto stesso; e una proposta del senatore Vaccaro, che vorrebbe, nel secondo comma, far decorrere il termine di 30 giorni « dalla notifica dell'iscrizione alla Cassa », anzichè « dalla pubblicazione degli elenchi e dei ruoli ».

GRAVA, *relatore*. Nella mia relazione ho detto che avrei esaminato soltanto i problemi sostanziali, rinviando l'illustrazione dei problemi secondari a quando si esaminassero gli articoli. La prima preoccupazione del relatore è stata quella di non costituire in ogni provincia un'altra Commissione oltre quella già esistente, prevista nella legge n. 860, altrimenti avremmo dovuto istituire altre 91 Commissioni nella Penisola. In secondo luogo non ritengo opportuno, senatore Bolognesi, per ragioni pratiche, che l'esame dei ricorsi sia demandato alle Commissioni regionali. Deve essere la Commissione provinciale già esistente a decidere sull'importante questione dei contributi; gli artigiani hanno fatto voti che l'ente che eroga le prestazioni sia diverso da quello che stabilisce i tributi, ciò che io trovo giusto; ma siccome c'è già una Commissione, come giustamente dice il senatore Moro, è la stessa Commissione che deve decidere: perciò ho voluto integrarla, per differenziarla. Ho poi spiegato che non sono qui per difendere il Prefetto, ma che ci dev'essere un'autorità provinciale, e anche in questo modo noi non facciamo nulla di nuovo perchè nella legge sui contributi unificati si dice che la Commisione è presieduta dal Prefetto o da un suo delegato. Ho ritenuto giusto che sia il Prefetto in questo caso, perchè, come vedremo all'articolo 22, le amministrazioni comunali sono tenute al pagamento dei contributi per gli artigiani iscritti nell'elenco dei poveri, e quindi interessate. Voi capite quale importanza possa

avere la parola del Prefetto per le amministrazioni comunali.

Per quanto riguarda l'ultima proposta fatta dal senatore Bolognesi, non avrei difficoltà ad accettarla, ma allora dovremmo rivedere tutta la legge, e avremmo dovuto fare la stessa cosa coi mezzadri che sono meno istruiti, in generale, degli artigiani. Ragion per cui pregherei il senatore Bolognesi di non insistere nell'emendamento, altrimenti chissà quando le migliaia e migliaia di ricorsi verrebbero decise.

BOLOGNESI. Rinuncio all'emendamento.

GRAVA, *relatore*. Al senatore Marina debbo una spiegazione. La preoccupazione del relatore è stata quella di coordinare questa legge con la legge n. 860, che riguarda gli artigiani. Nel testo approvato dalla Camera era stato stabilito che le Commissioni provinciali durano in carica quattro anni; noi abbiamo messo tre.

BOLOGNESI. Dopo le spiegazioni date dal senatore Moro e dall'onorevole relatore io ritiro il mio primo emendamento, relativo alle Commissioni regionali, e rinuncio anche al secondo associandomi a quello proposto dal senatore Moro.

PRESIDENTE. Metterò in votazione l'articolo per parti separate. Il primo comma, con l'emendamento presentato dal senatore Moro, a cui si è associato il senatore Bolognesi, risulterebbe così formulato:

« La Commissione provinciale per l'artigianato di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che agli effetti e per gli scopi del presente articolo è integrata da un rappresentante del Prefetto e da due rappresentanti degli artigiani facenti parte del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale, decide sui ricorsi avverso la iscrizione o non iscrizione negli elenchi e nei ruoli dei contributi di cui ai precedenti articoli 1-*bis* e 2 ».

GRAVA, *relatore*. Accetto l'emendamento.

MARINA. Io invece sono del parere che si lasci l'espressione « delegato del Prefetto » anzichè « rappresentante del Prefetto ».

Normalmente il Prefetto nomina come suo sostituto un funzionario della propria amministrazione; viceversa, se nomina un delegato, lo fa in persona di un tecnico estraneo all'amministrazione. Si tratta cioè di due cose diverse. Propongo perciò di sostituire la parola « rappresentante » con la parola « delegato ».

MORO. Poichè, dalle parole dell'onorevole relatore ho avuto l'impressione che egli accetti la mia proposta di integrare la Commissione con un rappresentante del Prefetto, debbo ritenere che il mio emendamento sia valido; tuttavia mi associo volentieri al testo proposto dal senatore Bolognesi, che ripete la sostanza del mio emendamento.

PRESIDENTE. Faccio presente al senatore Marina che il rappresentante del Prefetto farebbe parte della Commissione allo stesso titolo dei due rappresentanti degli artigiani. Un delegato del prefetto invece, data la sua veste tutta particolare, si troverebbe in una posizione anomala nei confronti del Presidente della Commissione.

GRAVA, *relatore*. Aggiungo che il rappresentante del Prefetto avrebbe anche la funzione di dirimere eventuali controversie che potessero sorgere in ordine a quanto è previsto dall'articolo 22. Questa funzione non potrebbe invece avere l'eventuale delegato. Appunto per questa possibilità di influenza che un rappresentante prefettizio ha nei confronti delle amministrazioni comunali, pregherei il senatore Marina di non insistere nel voler sostituire alla parola « rappresentate » la parola « delegato ».

MARINA. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 3 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Nel secondo comma del testo proposto dal relatore, il senatore Vaccaro propone di sostituire il primo periodo col seguente: « I ricorsi debbono essere presentati entro trenta giorni dalla notifica dell'iscrizione negli elenchi e nei ruoli ».

VARALDO. L'emendamento può valere per quanto riguarda l'iscrizione nei ruoli, ma non per quella negli elenchi. Come è possibile fare ricorso contro gli elenchi? Poichè l'elenco non viene pubblicato, colui che non compare in esso finirà per perdere il diritto al ricorso.

MARINA. Lo stesso senatore Vaccaro, nell'esporre le ragioni del suo emendamento, si è preoccupato del pericolo che i minuti artigiani non vengano tempestivamente a conoscenza di questa loro facoltà. Io invece ho fatto osservare che, quando uscirà la presente legge, tutto il mondo artigiano ne sarà informato. Violare l'esigenza di un termine fisso mi pare un errore pratico. Le notifiche possono subire disguidi, si possono verificare conseguenze negative per gli interessati per il solo fatto di non aver potuto conoscere la data della notifica. Al contrario, la data della pubblicazione dei ruoli è nota. Anche nei piccoli Comuni la presente legge avrà pubblicità, dato il grande interesse con cui essa è seguita dalle categorie artigiane.

MORO. Vorrei ricordare che esiste un precedente, dato proprio dalla legge n. 860, la quale prevede che dell'iscrizione negli albi delle imprese artigiane la Commissione provinciale deve dare comunicazione entro 60 giorni all'interessato. Se vogliamo accettare il principio della comunicazione chiederei che ci si riferisse alle norme della legge sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane.

GRAVA, *relatore*. Faccio notare che nella legislazione vigente non si parla mai di notifica dell'iscrizione. La legge del 1940, che ne è la base, parla soltanto di notifica delle decisioni. Perciò prego il senatore Vaccaro di ritirare il suo emendamento ed insisto nel mio testo, che mi sembra più preciso e più conforme alle norme vigenti.

BOLOGNESI. Anche noi ci associamo al testo dell'onorevole relatore.

VACCARO. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione il secondo comma dell'articolo 3 nel testo proposto dall'onorevole relatore.

(*È approvato*).

Rileggo i rimanenti commi dell'articolo 3, nel testo proposto dal relatore:

« Le decisioni della Commissione sono notificate agli interessati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della stessa Commissione per i ricorsi concernenti l'iscrizione o non iscrizione negli elenchi ed a cura della Cassa mutua provinciale per i ricorsi concernenti l'iscrizione o non iscrizione nei ruoli dei contributi.

« Le decisioni della Commissione sono definitive.

« Le Commissioni provinciali durano in carica 3 anni ».

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti i tre commi di cui ho dato testè lettura.

(*Sono approvati*).

Metto ora ai voti l'articolo 3 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Prima dell'articolo 4 il relatore propone di aggiungere la seguente intitolazione: « Capo II. Delle persone assistibili e delle prestazioni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questa aggiunta.

(*È approvata*).

Art. 4.

Hanno diritto alle prestazioni previste dalla presente legge:

*a*) gli artigiani iscritti negli elenchi nominativi ed i rispettivi familiari a carico;

*b*) i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente nell'azienda e che non abbiano

diritto all'assistenza obbligatoria di malattia per altro titolo e rispettivi familiari a carico.

Agli effetti del precedente comma sono considerati familiari a carico:

1) il coniuge purchè non separato legalmente per sua colpa;

2) i figli legittimi, naturali, adottivi o nati da precedente matrimonio del coniuge, fino all'età di 18 anni, o senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro;

3) i genitori, gli adottanti, il patrigno e la matrigna purchè, viventi a carico, abbiano superato, rispettivamente, l'uomo l'età di 60 anni e la donna l'età di 55 anni o senza limite di età se permanentemente inabili al lavoro;

4) i fratelli e le sorelle dell'iscritto, ed i nipoti in linea diretta, se orfani, nelle condizioni previste al n. 2).

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e sono equiparate ai genitori le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati.

Sono considerate permanentemente inabili al lavoro le persone riconosciute affette da inabilità permanente secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

A questo articolo il relatore propone i seguenti emendamenti:

« Sostituire la prima parte del primo comma col testo seguente:

" Le persone soggette all'assicurazione obbligatoria contro le malattie di cui alla presente legge sono: " ».

« Alla lettera *b*), dopo " per " aggiungere " nessun " ».

« Nel secondo comma, n. 3, sostituire " i genitori " con " gli ascendenti " ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti gli emendamenti proposti dal relatore.

(*Sono approvati*).

MONALDI. Propongo di aggiungere all'articolo 4 il seguente comma:

« Alla donna iscritta che cessa di appartenere alla categoria artigiana per aver contratto matrimonio è conservato il diritto all'assistenza per un anno, semprechè non venga a godere di assistenza per altro titolo ».

La norma ha il fine di proteggere la maternità per il primo anno di matrimonio. Confido che la Commissione vorrà esaminare con benevolenza il mio emendamento.

VACCARO. Mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dal senatore Monaldi.

MARIANI. Anche noi accettiamo l'emendamento.

GRAVA, *relatore*. Comprendo le ragioni che hanno isprato il senatore Monaldi nella sua proposta, e non ho difficoltà ad accettarla.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione.

ANGELINI. In molti casi noi prorogheremo l'assistenza ad una donna che va sposa ad un benestante. Se infatti contrae matrimonio con un operaio, con un coltivatore o con un impiegato, essa viene subito a godere dell'assistenza di cui gode il marito, per cui decadrebbe dal privilegio. Rimangono perciò due casi: o sposa un disoccupato o sposa un benestante, e in quest'ultimo caso noi verremmo a dare un beneficio a persona che non ne ha bisogno. Pertanto, pur condividendo i princìpi ispiratori dell'emendamento, dichiaro di astenermi dal votarlo per le sue conseguenze pratiche.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il comma aggiuntivo presentato dal senatore Monaldi.

(*È approvato*).

Metto in votazione nel suo complesso l'articolo 4, con gli emendamenti di cui sopra.

(*È approvato*).

Non facendosi osservazioni, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione di questo disegno di legge.

*La seduta termina alle ore 12,35.*

---

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.